

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro II - Dei delitti in particolare**  
**Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio**

### **Art. 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui**

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa , con la multa fino a euro 103.